

**ABCDEDIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.
SCARICALA DA GOOGLE PLAY O APP STORE.**



ABCDEDIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.

**FP
CGIL**

<https://www.fpcgil.it/?home>

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

INDICE

- **Graduale rimodulazione o soppressione di una serie di istituti esistenti.**
- **Requisiti di accesso, cittadinanza e soggiorno**
- **Misura dell'assegno**
- **Maggiorazione dell'assegno per gli anni 2022-2024**
- **Presentazione della domanda**
- **Corresponsione dell'assegno**
- **Genitori separati o divorziati: pagamento**
- **L'assegno "ponte"**
- **Domande e risposte**

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

- **A chi spetta**
- **Composizione del nucleo familiare**
- **Componenti dell'unione civile**
- **Variazioni del nucleo familiare**
- **Reddito del nucleo familiare**
- **Contribuzione (CUAF)**
- **Autorizzazione INPS**
- **Richiesta dell'ANF**
- **Erogazione e misura della prestazione e degli arretrati**
- **Anf per lavoratori parasubordinati**
- **Rapporto con altri istituti**

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'Assegno unico e universale è una nuova prestazione sociale a carattere universale, operativa dal 1° marzo 2022.

Il D.Lgs. 230/2021, fissando la decorrenza dell'Assegno unico dal 1° marzo 2022, ha confermato la vigenza dell'Assegno temporaneo fino al 28 febbraio 2022.

Anche la vigenza dell'ANF è quindi confermata fino al 28 febbraio 2022, ivi compresa la maggiorazione per i nuclei familiari con figli, in relazione al numero dei figli stessi.

Dal 1° marzo 2022, l'ANF è erogato solo per i nuclei non orfanili e senza figli minori.

GRADUALE RIMODULAZIONE O SOPPRESSIONE DI UNA SERIE DI ISTITUTI ESISTENTI.

Dal 1° gennaio 2022 sono abrogati:

- il premio alla nascita (c.d. "bonus bebè"): possono essere acquisite le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" per i nati fino al 28 febbraio 2022, e le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 o in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre. Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021
- il fondo di sostegno alla natalità: possono essere acquisite domande di bonus bebè riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021.

Dal 1° marzo 2022, inoltre, non sono più corrisposti:

- gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori erogati dai comuni; sono corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio 2022, mentre l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo;
- l'Assegno al nucleo familiare (ANF) e l'Assegno familiare, limitatamente ai nuclei familiari orfanili e con figli.

Dal 1° marzo 2022:

- la detrazione fiscale (importo massimo di € 950) è riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- la maggiorazione della stessa detrazione, relativa ai figli disabili (importo massimo di € 400), così come la maggiorazione (€ 200) per la presenza di più di tre figli, non è più riconosciuta;
- non è più riconosciuta la detrazione/credito d'imposta per le famiglie numerose (€ 1.200 per i nuclei con almeno 4 figli a carico).

L'Assegno unico non assorbe né limita gli importi del "bonus asilo nido" e non concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

L'Assegno mensile, erogato per ciascun figlio a carico, è attribuito dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

L'assegno è esteso ai nonni, per i nipoti, unicamente nel caso in cui sia presente un formale provvedimento di affido o nell'ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

L'Assegno è erogato ai nuclei familiari, **indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori**, sulla base della loro situazione economica rilevata dall'ISEE, come determinato:

- ai sensi dell'art. 7 per i figli minori;
- ai sensi degli artt. da 2 a 6 per i figli maggiorenni (ISEE per le prestazioni socio-sanitarie), ferma restando la possibilità di «aggiornamento» con il c.d. ISEE corrente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 9 (variazioni rilevanti nella condizione reddituale e occupazionale del nucleo familiare).

In mancanza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta in base ai dati autodichiarati nel modello di domanda, dovendo poi distinguere tre casi:

- se l'ISEE è presentato entro il 30 giugno, l'assegno sarà conguagliato, con spettanza di tutti gli arretrati dal mese di marzo;
- se l'ISEE è presentato dal 1° luglio, l'assegno è calcolato sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 40.000, l'assegno è pari all'importo minimo, pari a € 50 per i figli minori e € 25 per i figli maggiorenni.

L'ISEE da prendere a riferimento è quello del nucleo nel quale il figlio è inserito, **a prescindere dalla convivenza con il soggetto richiedente.**

L'Assegno spetta per ogni figlio minore a carico; **per i nuovi nati, spetta dal settimo mese di gravidanza.**

L'Assegno spetta anche per ogni figlio maggiorenne a carico, entro il 21° anno di età, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale.

Ipotesi della frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, per cui dovrà essere verificata l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento

Per i maggiorenni, inoltre, l'assegno sarà riconosciuto anche qualora il figlio sia titolare:

- di un contratto di apprendistato
- di un tirocinio formativo extracurricolare aderente alle Linee guida del 25 maggio 2017.

Per il figlio maggiorenne disabile non sono previsti né limiti di età né le condizioni di «attività» .

REQUISITI DI ACCESSO, CITTADINANZA E SOGGIORNO

L'Assegno è riservato al richiedente che, cumulativamente:

- sia cittadino italiano o cittadino UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Quanto alle **condizioni di cittadinanza e soggiorno** richieste dalla norma, sono inclusi:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati"
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso, per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai familiari di cittadini UE, sono inclusi:

- i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente

Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Tali stringenti requisiti potranno essere oggetto di deroga in casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali territoriali, indirizzata ad una commissione nazionale da istituirsi con decreto interministeriale.

Il requisito inerente il pagamento in Italia delle imposte sui redditi è verificato in generale con riferimento al principio di cui all'art. 2 TUIR per cui sono soggetti all'imposta sul reddito le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, il requisito è verificato in presenza di:

- imposta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni
- casi di esenzione o esclusione previsti dall'ordinamento.

Il requisito della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale (alternativo a quello della residenza almeno biennale anche non continuativa e a quello della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) è verificato al momento della domanda.

La durata almeno semestrale deve «cadere» nell'anno di riferimento della domanda.

MISURA DELL'ASSEGNO

Per ciascun figlio minorenni è previsto un importo di € 175 (85 per i figli maggiorenni) per ISEE fino a € 15.000; l'importo si riduce gradualmente al crescere del valore ISEE fino a € 39.999,99, oltre il quale spetta la misura minima di € 50 (25 per i figli maggiorenni).

Sono previste maggiorazioni mensili al ricorrere di particolari condizioni, specificate di seguito.

Con riferimento ai figli:

- per ciascun figlio **successivo al secondo** (da € 85 a € 15, in base al valore ISEE);
- per ciascun figlio **minorenne disabile**, con valori differenziati in base alla gravità della condizione (non autosufficienza - € 105, disabilità grave – € 95, disabilità media – € 85);
- per ciascun figlio **maggiorrenne fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio** (80 euro);
- per ciascun figlio **maggiorrenne di età pari o superiore a 21 anni con disabilità di grado almeno medio** (da € 85 a € 25 in base al valore ISEE);
- nuclei familiari con **4 o più figli** – € 100 per nucleo familiare.

Con riferimento alla madre:

- per le **madri di età inferiore ai 21 anni** – € 20 mensili per ciascun figlio.

Con riferimento a entrambi i genitori:

- se i genitori, al momento della domanda, sono **entrambi titolari di reddito da lavoro** dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o d'impresa – da € 30 a 0, a seconda del valore ISEE, per ciascun figlio minore.

Ammontare dell'Assegno per ciascun figlio

ISEE	Figli minorenni	Figli maggiorenni	Maggiorazione a partire dal terzo figlio	Maggior az. figlio disabile minorenne	Maggior az. figlio disabile 18-21 anni	Maggior az. figlio disabile 21 anni e più	Maggior az. madri di età inferiore a 21 anni	Maggior az. se entrambi i genitori sono titolari reddito da lavoro	Maggior az. nuclei con 4 o più figli

Fino a € 15.000	€ 175	€ 85	€ 85	- non autosuffi- cienza, € 105		€ 85	€ 30	€ 100 per nucleo (non per figlio)
Tra € 15.000 e € 40.000	Riduzion e graduale fino a € 50	Riduzion e graduale fino a € 25	Riduzion e graduale fino a € 15	- disabilit à grave, € 95	€ 80	Riduzion e graduale fino a € 25	€ 20 Riduzion e graduale fino a 0	
Da € 40.000 in poi	€ 50	€ 25	€ 15	- disabilit à media, € 85		€ 25	0	

Esempio

Nucleo familiare con 3 figli minori. Entrambi i genitori sono titolari di redditi da lavoro.

A) ISEE fino a € 15.000. Spettano:

- € 175 per ciascun figlio
- € 85 per il terzo figlio
- € 30 per ciascun figlio

Totale: € 700 mensili

B) ISEE assente o ISEE pari o superiore a € 40.000. Spettano:

- € 50 per ciascun figlio
- € 15 per il terzo figlio

Totale: € 165 mensili

Nucleo familiare con 3 figli di cui 2 minori. Il figlio maggiorenne frequenta un corso di laurea. Un figlio minore è disabile grave. ISEE pari € 20.000. Spettano (da tabella I allegata al D.Lgs. 230/2021):

- € 150 per ciascun figlio minore
- € 73 per il figlio maggiorenne
- € 71 per il terzo figlio
- € 95 per il minore disabile grave

Totale: € 539

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO PER GLI ANNI 2022-2024

Al fine di garantire il rispetto del principio di progressività, è prevista una maggiorazione dell'Assegno unico su base mensile per le prime tre annualità (2022-2024) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ISEE del nucleo familiare inferiore a € 25.000;

- effettiva percezione, nell'anno 2021, dell'ANF, in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione transitoria è definita come somma tra una «componente familiare» e una «componente fiscale», al netto dell'ammontare dell'Assegno unico.

1. Componente familiare

nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi: il valore teorico dell'Assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al decreto;

- nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori (ad es. esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento): il valore teorico dell'Assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al decreto.

2. Componente fiscale

casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a € 2.840,51 annui: somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli per ciascun genitore determinati sulla base della Tabella C allegata al decreto;

- altri casi: importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al decreto.

Vale a dire: vecchio ANF + vecchie detrazioni – assegno unico = eventuale maggiorazione dell'assegno unico stesso.

Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente e:

- per le Tabelle A e B: va considerato l'indicatore della situazione reddituale (ISR), valido ai fini ISEE, e rilevato dall'ultima attestazione valida del richiedente;
- per le Tabelle C e D: si considera il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), valida ai fini del calcolo dell'ISEE (che deve risultare inferiore a € 25.000).

La maggiorazione mensile transitoria spetta:

- per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

La percezione degli assegni familiari nell'anno 2021, condizione per ottenere la maggiorazione transitoria, è autodichiarata dal richiedente in sede di domanda.

Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentabile da parte di:

- chi esercita la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio);
- dal figlio maggiorenne per se stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato,

a partire dal 1° gennaio di ogni anno, all'INPS, in via telematica. La domanda può essere presentata in proprio (tramite SPID, CIE o CNS, ovvero tramite contact center) o avvalendosi dell'assistenza di un istituto di patronato.

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda deve essere presentata una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.

È possibile aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata.

Se la domanda è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno; altrimenti, l'Assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'INPS provvede al riconoscimento dell'Assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

In caso di nuove nascite durante la fruizione dell'Assegno, entro 120 giorni deve essere comunicata telematicamente la variazione della composizione del nucleo familiare all'INPS o presso gli istituti di patronato.

L'Assegno è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO

L'Assegno spetta in parti uguali agli esercenti la responsabilità genitoriale. Tuttavia, in assenza di richiesta specifica, che può avvenire anche in un momento successivo alla domanda, l'Assegno è erogato al richiedente.

Pertanto, il richiedente, selezionando l'opzione corrispondente nella domanda potrà inserire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

Se i dati di pagamento del secondo genitore sono forniti in un momento successivo, il pagamento del 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Le eventuali modifiche della ripartizione dell'assegno si effettuano accedendo alla domanda già presentata e hanno effetto dal mese successivo.

In caso di affidamento esclusivo l'Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

In caso di minore in affidamento temporaneo o preadottivo:

- se l'affidamento è esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario;
- se l'affidamento è condiviso si può optare per il pagamento ripartito al 50%.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali, anche qualora, nonostante l'affidamento condiviso del minore, il giudice abbia stabilito il collocamento del minore presso il richiedente.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la **corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante**.

La misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda:

- in sostituzione dei loro genitori;
- ovvero direttamente se orfani di entrambi i genitori.

I figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all'assegno nel rispetto del limite di età e delle condizioni di «attività» ad eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali non sono previsti limiti di età. I figli maggiorenni non orfani di entrambi i genitori devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Si applica, per i figli maggiorenni non conviventi cui fanno parte del nucleo dei genitori esclusivamente i figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF, non coniugati e senza figli. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore.

L'Assegno ha diversa decorrenza a seconda del momento di presentazione della domanda:

- domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento: l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
- domande presentate dal 1° luglio dell'anno di riferimento: la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

In tutti i casi, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

L'assegno viene erogato dall'INPS, di norma entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, attraverso le seguenti modalità:

- accredito su IBAN di area SEPA intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, o al tutore del genitore incapace oltre che al genitore medesimo (legato a conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito; libretto di risparmio);
- consegna di contante presso uno degli sportelli Poste Italiane;
- accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza

I percettori di Reddito di cittadinanza ricevono l'Assegno congiuntamente al Rdc stesso e con le modalità previste per quest'ultimo.

Le due misure sono infatti espressamente e pienamente compatibili tra loro.

Tuttavia, in questo caso, l'Assegno è calcolato sottraendo dall'ammontare teorico spettante, la quota del RDC riferibile ai figli minori.

L'Assegno unico non è computato tra i trattamenti assistenziali per la determinazione del reddito familiare ai fini del calcolo del RDC.

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda.

L'importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio per le mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Esempio: domanda di Assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell'ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all'ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Domande presentate entro il 30 giugno

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, salvo l'effettuazione del conguaglio sulla base dell'ISEE presentato entro il 30 giugno.

Domande presentate dal 1° luglio

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, l'ISEE vale da quando è presentato.

In presenza di Reddito di cittadinanza **l'assegno è corrisposto d'ufficio**, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo.

L'Assegno è compatibile con eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difformità/omissione è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

In caso di omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. L'INPS può richiedere idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI: PAGAMENTO

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda:

- pagamento del 100% a uno solo dei genitori;
- pagamento ripartito al 50%.

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. L

a modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

L'ASSEGNO “PONTE”

Il DL 79/2021 conv. in L. 112/2021 introduce, in attesa dell'attuazione della delega di cui alla L. 46/2021, una misura temporanea, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, destinata ai nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all'ANF.

Il D.Lgs. 230/2021, istitutivo dell'Assegno unico e universale con decorrenza da marzo 2022, ha prorogato la misura temporanea fino al 28 febbraio 2022.

Destinatari

La misura temporanea è destinata ai nuclei familiari senza diritto all'ANF, con presenza di minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Sono perciò destinatari della misura i nuclei familiari di:

- lavoratori autonomi;
- inoccupati;
- titolari di pensioni di lavoro autonomo;
- nuclei familiari che non hanno i requisiti per l'ANF (ad esempio, il 70% del reddito familiare costituito da redditi di lavoro dipendente) ma presentano invece quelli richiesti per l'“assegno ponte”.

Requisiti

I requisiti richiesti, per quanto riguarda i profili relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno sono sostanzialmente in linea con quelli presenti nella legge delega per l'Assegno unico e universale:

Il richiedente deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; sono equiparati coloro che hanno lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (ossia essere fiscalmente residente)
- essere residente e domiciliato in Italia, convivente con i figli a carico (l'eventuale reddito prodotto dai figli deve dunque essere inferiore a € 4.000 l'anno) sino al compimento del diciottesimo anno d'età, ferma restando la possibilità dell'erogazione del 50% dell'assegno all'altro genitore in caso di affidamento condiviso; il diritto è esteso ai nonni per i nipoti in linea retta che si trovino a loro carico e siano presenti nell'ISEE a seguito di un provvedimento di affidamento o di collocamento o accasamento etero familiare; in mancanza di affidamento definitivo o temporaneo, a prescindere dalla presenza dei nonni, il nipote è attratto, ai fini ISEE, nel nucleo familiare dei genitori;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno **semestrale**, sempre che il lavoratore in questione non possa accedere alla prestazione dell'ANF;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore a € 50.000; oltre tale valore, infatti, l'assegno temporaneo non spetta.

Misura dell'assegno temporaneo

L'assegno spetta in «misura piena» per i valori ISEE fino a € 7.000:

- € 167,50 per ciascun figlio fino a due figli;
- € 217,80 per ciascun figlio per nuclei con 3 o più figli.

Gli importi di cui all'allegato sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile.

Il valore dell'assegno decresce progressivamente all'aumentare del valore dell'ISEE e si azzerava quando l'ISEE stesso raggiunge i € 50.000.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno, si prende in considerazione l'indicatore "ISEE minorenni" in corso di validità, che, nel caso di nuclei composti da genitori coniugati coincide con l'ISEE ordinario.

L'assegno sarà **ripartito in pari misura tra i genitori**, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In **mancanza dei genitori**, l'assegno sarà erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale; mentre in caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, l'assegno sarà erogato al genitore affidatario o ripartito in pari misura tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso.

Compatibilità con altre misure

L'assegno temporaneo è compatibile con:

- il Reddito di cittadinanza; i percettori di Rdc riceveranno l'assegno temporaneo congiuntamente al Rdc stesso, decurtato delle quote relative ai figli minori, secondo la scala di equivalenza
- l'assegno concesso dai comuni ai nuclei con almeno 3 figli minori;
- l'assegno di natalità; "bonus bebè");
- il premio alla nascita
- fondo di sostegno alla natalità
- detrazioni fiscali per familiari a carico
- assegno familiare di cui al DPR 797/55 per i soggetti cui non si applica la normativa in materia di ANF (piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di

lavoro agricolo dipendente; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; pensionati delle gestioni speciali per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Presentazione delle domande e decorrenza della prestazione

Le domande possono essere presentate direttamente all'INPS attraverso i seguenti canali:

- Portale web dell'INPS tramite SPID, carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi;
- Contact center;
- Patronati.

In linea generale, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Nella prima fase, le domande presentate entro il 30 settembre 2021 comporteranno il pagamento dell'arretrato a partire da luglio 2021.

Le eventuali variazioni all'interno del nucleo familiare devono essere comunicate tramite una nuova DSU entro due mesi dalla variazione stessa; l'effetto della nuova DSU sulla prestazione dell'assegno (decadenza o adeguamento se il nucleo ha presentato una nuova domanda) si determinano a partire dal mese successivo alla presentazione della nuova DSU.

Il pagamento della prestazione, a cura dell'INPS potrà avvenire mediante:

- Accredito su conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata dotata di IBAN;
- Bonifico domiciliato;
- Accredito sulla Carta Rdc.

DOMANDE E RISPOSTE

1 Quando sono entrate in vigore le nuove aliquote Irpef e le nuove detrazioni?

La riforma delle aliquote e degli scaglioni Irpef è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2022. Le Entrate hanno dato tempo ai datori di lavoro fino ad aprile per allinearsi.

2 Quali contribuenti sono interessati dalla “nuova Irpef”?

La nuova imposta per le persone fisiche si applica ai contribuenti che dichiarano redditi di lavoro dipendente (o assimilato), di pensione e di lavoro autonomo, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi. Sono esclusi i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario e quelli che dichiarano solo redditi a tassazione sostitutiva.

3 Come cambia il bonus di 100 euro (cosiddetto bonus Renzi-Gualtieri) con le nuove regole sull'Irpef?

Dal 2022 il trattamento integrativo (bonus 100 euro) viene riconosciuto in modo automatico dal datore di lavoro ai percettori di reddito di lavoro dipendente (e alcuni assimilati) con reddito complessivo fino a 15mila euro. Ma è anche riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, purché la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi, spese sanitarie rateizzate, lavori edilizi, eccetera) sia superiore all'imposta lorda. Questa verifica sull'incapienza andrà completata nel modello 730 presentato nel 2023.

4 Da quando sarà operativo il nuovo assegno unico universale per i figli? Che effetto avrà in busta paga?

L'assegno unico sarà erogato a partire da marzo, a chi ne ha fatto domanda all'Inps entro fine febbraio. Dalle buste paga spariranno in ogni caso le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni (incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per quelli con disabilità) e la detrazione per famiglie numerose.

5 Ci sono detrazioni per i familiari a carico che rimangono comunque in busta paga?

Restano la detrazione per il coniuge a carico e quella per i figli a carico con età da 21 anni. Inoltre, per i figli under 21 – anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico – continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro interesse.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

A far data dal 1° marzo 2022, l'ANF per i nuclei familiari con figli è sostituito dall'Assegno unico e universale. **Da tale data, la prestazione ANF è riconosciuta unicamente ai nuclei familiari non orfanili e senza figli.**

L'ANF è destinato ai nuclei familiari di:

- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- pensionati dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e non, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi speciali

L'ammontare dell'assegno, unico per l'intero nucleo familiare, non concorre né a formare il **reddito imponibile ai fini fiscali**, né quello ai fini contributivi ed è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare ed al relativo reddito complessivo.

La prestazione è, quindi, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

L'individuazione dei componenti del nucleo familiare, che possono essere anche non conviventi, va fatta con riferimento al richiedente l'assegno.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Di seguito i componenti del nucleo familiare che sono considerati ai fini della corresponsione dell'ANF e le persone escluse:

Soggetti	Nucleo familiare (1)	
Richiedente		
Coniuge	SI	NO se legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia. A tali fini, non è sufficiente che il giudice abbia dichiarato la separazione, essendo necessario che i coniugi non siano conviventi, salvo che il giudice non abbia autorizzato la convivenza solo in via temporanea.
Figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni (2) Minorenni e maggiorenni inabili, non coniugati (3)	SI	NO se coniugati
Figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o	SI Se nel nucleo familiare sono presenti almeno quattro figli o	

apprendisti	equiparati di età inferiore a 26 anni	
Figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (4)		NO
Genitori equiparati e altri ascendenti		NO
Familiari all'estero di cittadino straniero	SI se residenti in Stati membri U.E. e in Stati esteri convenzionati o che riconoscono trattamenti di famiglia in condizione di reciprocità agli italiani residenti nel proprio territorio (6)	NO se residenti in Stati extra U.E. e non convenzionati
Fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale del richiedente di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili al 100%, non coniugati (6)	SI se orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti	

(1) I soggetti indicati in tabella fanno parte del nucleo anche se non conviventi e non a carico del richiedente; se residenti all'estero, fanno parte del nucleo se il richiedente è cittadino italiano o di Stato membro dell'UE o di altro Stato convenzionato. È comunque richiesta la convivenza per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori e per i nipoti di ascendenti in linea retta (nonni).

(2) Sono equiparati ai figli legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge, nonché i nipoti di età inferiore ai 18 anni, viventi a carico dei nonni, con essi conviventi o da essi effettivamente mantenuti in quanto privi di reddito personale superiore alla pensione minima INPS aumentata del 30%. L'equiparazione del nipote in linea retta al figlio termina al compimento del 18° anno di età del nipote.

(3) Qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

(4) In caso di affidamento congiunto, hanno diritto all'assegno entrambi i coniugi affidatari, che possono stabilire di comune accordo chi dei due debba richiedere l'autorizzazione per la prestazione. In caso di contrasto, si fa riferimento al criterio della convivenza.

(5) Paesi convenzionati: Austria (esclusi i pensionati), Capo Verde, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Svezia, Svizzera, Canada e Quebec, Stati Uniti, Uruguay, Tunisia, Turchia e Venezuela. Non fa parte del nucleo il familiare non residente che riceva analogo trattamento da parte dello Stato

estero, con l'esclusione della Svizzera, del Liechtenstein o degli stati della ex-Jugoslavia.

(6) Il nipote in linea collaterale, se formalmente affidato, è equiparato ai figli; pertanto, fa parte del nucleo familiare anche se percepisce la pensione ai superstiti o è orfano di un solo genitore.

COMPONENTI DELL'UNIONE CIVILE

Possono accedere agli assegni anche i componenti dell'**unione civile** costituita secondo le regole e il procedimento della c.d. Legge "Cirinnà".

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (per esempio, pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, **il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge**.

La semplice presenza di due persone dello stesso sesso nell'ambito dello stesso nucleo familiare, senza avere seguito l'iter di riconoscimento non è di per sé sufficiente per il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Qualora solo una delle due parti dell'unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale devono essere riconosciute (al pari di quanto avviene in ambito matrimoniale per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente) le prestazioni familiari per l'unito civile privo di posizione tutelata.

Nel caso in cui il nucleo sia formato da persone dello stesso sesso con unione civile e **figli di una parte nati da una precedente unione**, a questi ultimi viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, qualora uno dei due genitori abbia una posizione tutelata e a prescindere dal fatto che siano in affidamento condiviso o esclusivo.

Se entrambi i genitori, separati o "naturali", sono privi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto (lavoratore dipendente o titolare di una posizione previdenziale sostitutiva) garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altro unito civile. Se, invece, i figli di una delle parti dell'unione civile sono nati dopo l'unione stessa, l'assegno potrà essere erogato dall'istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile.

In caso di **scioglimento dell'unione**, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato, ove possibile, in conformità con quanto previsto dal codice civile.

Per la **determinazione del reddito complessivo**, ai fini della misura dell'ANF, è possibile **assimilare ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza** qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

All'atto della presentazione della domanda in via telematica all'INPS, gli interessati dichiarano, sotto la propria responsabilità, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto". Per la qualifica di "unito civilmente", in particolare, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni nella composizione del nucleo familiare devono essere comunicate dal richiedente entro 30 giorni da quando si siano verificate. Il diritto alla prestazione decorre dal 1° giorno del mese in cui si verifica la condizione "favorevole" (es. nascita del figlio il 15 settembre, il relativo ANF spetta dal 1° settembre) e decade dal mese successivo a quello in cui si verifica la variazione "sfavorevole" (es. compimento del 18° anno di età del figlio in data 15 settembre, il relativo ANF spetta fino al 30 settembre).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

I limiti di reddito per la concessione del nucleo familiare sono stabiliti annualmente per il periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto dal nucleo familiare nell'anno precedente il 1° luglio di ogni anno (per il periodo a partire dal 1° luglio 2021 occorre prendere in considerazione il reddito prodotto nell'anno 2020).

Il reddito familiare è costituito dalla **somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il nucleo.**

Reddito familiare	
Da considerare	Da escludere
<ul style="list-style-type: none"> i redditi assoggettabili ad IRPEF compresi quelli a tassazione separata (1); i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati a IRPEF; gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quanto destinato al mantenimento dei figli i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (2); i redditi da fabbricati e da terreni; il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria. 	<ul style="list-style-type: none"> indennità di trasferta nei limiti esenti IRPEF, TFR e relative anticipazioni; le rendite vitalizie INAIL; le pensioni di guerra; le indennità di accompagnamento; l'ANF e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge (premio alla nascita, "bonus bebè"); CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione (3).

(1) I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. I redditi sono desumibili dalle certificazioni fiscali CUD, Modello 730 e Modello UNICO-PF.

(2) Il limite è riferito al nucleo familiare nel suo complesso. Tra i redditi da considerare: pensioni sociali, pensioni ai ciechi, sordomuti e invalidi civili, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi pronostici.

(3) Nel caso in cui l'esclusione dal reddito complessivo del lavoratore degli emolumenti in questione comporti una riduzione del reddito da lavoro dipendente tale da impedire il riconoscimento del diritto all'ANF, i predetti emolumenti saranno conteggiati per motivi di equità nel reddito dell'anno di percezione alla stregua di ogni altro emolumento corrente.

L'ANF **non spetta** se la somma dei redditi da lavoro dipendente di tutto il nucleo risulta **inferiore al 70% del reddito familiare complessivo**. Inoltre, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il predetto requisito del 70%

$$\text{Percentuale} = \frac{\text{reddito da lavoro dipendente} \times 100}{\text{reddito complessivo}}$$

Il reddito familiare da dichiarare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Detto reddito ha valore per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo e può variare solo se entra o esce dal nucleo familiare un componente fruitore di reddito.

I livelli di reddito familiare di cui tener conto, per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante, sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Nella tabella seguente si evidenziano le ultime circolari INPS che riguardano la pubblicazione delle tabelle contenenti i livelli reddituali nonché i corrispondenti **importi mensili dell'assegno**.

CONTRIBUZIONE (CUAF)

L'erogazione dell'ANF viene assicurata da un'apposita gestione INPS, stanziata mediante il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo interamente a suo carico, denominato **CUAF**.

Esso è dovuto **per tutti i rapporti di lavoro domestico** salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi, in percentuale sull'intera retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti o, se del caso, sul minimale contributivo di periodo.

AUTORIZZAZIONE INPS

L'autorizzazione per l'erogazione dell'ANF va richiesta, in aggiunta alla domanda, nel caso in cui non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente nel modello ANF/Dip e se devono essere inclusi nel nucleo familiare:

- lo stato di abbandono del coniuge;
- i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- i figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
- i figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- i nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- i familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento o di frequenza);
- i familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%). La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla certificazione medica di parte, redatta su modello SS3/AF, o se residente in uno Stato membro UE su Modello 404, attestante lo stato di inabilità;
- i familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni

Non occorre autorizzazione per i nuclei familiari con riconoscimento del figlio da parte di un unico genitore e/o di genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto.

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la richiesta di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "**Autorizzazione ANF**", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

RICHIESTA DELL'ANF

Le prestazioni familiari spettano obbligatoriamente a coloro che "prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri" e sono corrisposti a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo congruaggio da parte dell'Istituto delle somme versate.

Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché **l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l'INPS**.

A decorrere dal 1° aprile 2019 **le domande per l'ANF devono essere presentate direttamente all'INPS per via telematica**, per garantire il corretto calcolo dell'importo e assicurare il rispetto della normativa privacy

Le domande inviate all'INPS sono istruite dallo stesso istituto, il quale procede alla verifica del diritto e individua gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

La domanda è unica anche per i lavoratori che intrattengono **più rapporti di lavoro contemporaneamente**. Se il pagamento deve avvenire non nei confronti del lavoratore ma direttamente al coniuge, la domanda è a carico di quest'ultimo

Il cittadino richiedente accedendo alla propria area riservata alla sezione "Consultazione domanda", potrà prendere visione dell'esito della domanda. Il lavoratore riceverà solo i provvedimenti di rigetto, al fine di consentirgli la presentazione di eventuali ricorsi amministrativi o giudiziari.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse.

Alla domanda **non va più allegato il certificato di stato di famiglia**, sia nel caso di prima richiesta sia nei casi di variazione successive.

Tali informazioni vengono riportate nella sezione del modulo dedicata ai componenti del nucleo familiare (compreso il richiedente) ed autocertificati dal richiedente con la formulare della **dichiarazione sostitutiva**.

Alcuni certificati e documenti devono comunque essere presentati per attestare alcune situazioni e sono:

- sentenza attestante l'effettiva separazione o lo stato di divorzio;
- certificato di morte che attesti lo stato di vedovo/a;
- documentazione comprovante l'effettivo stato di abbandono del coniuge;
- certificato ASL, certificati di pensione per titolari di pensione a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, ogni altra documentazione, per l'attestazione dello stato di inabilità;
- documentazione che attesti la situazione di nucleo familiare con figli adottati, affiliati e affidati.

La richiesta va, invece, presentata all'INPS, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

EROGAZIONE E MISURA DELLA PRESTAZIONE E DEGLI ARRETRATI

A partire dal periodo di paga "luglio 2019", il datore di lavoro può porre a conguaglio solo gli ANF già autorizzati dall'INPS e consultabili all'interno del Cassetto previdenziale aziende mediante l'applicazione "Consultazione importi ANF".

La consultazione avviene tramite indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine prescrizione di 5 anni, salvo che l'attività non sia frattanto cessata o fallita.

La prescrizione del diritto all'ANF decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

L'eventuale richiesta scritta del lavoratore all'INPS o all'ITL, così come l'intimazione di pagamento inviata dall'ITL al datore di lavoro, interrompono la prescrizione.

Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il **rimborso** dell'ANF erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

Il **mancato pagamento** è oggetto di segnalazione all'Ispettorato del lavoro, che provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata come nella tabella seguente.

Pertanto, le richieste di eventuali arretrati, sempre nel termine di prescrizione di 5 anni, devono essere presentate al datore di lavoro presso il quale si era in forza nel periodo per il quale è presentata la richiesta stessa.

Gli arretrati autorizzati possono essere messi a conguaglio anche per valori superiori a € 3.000,00.

Sanzioni per mancata erogazione degli ANF)	
In generale	Da € 500 a € 5.000
Violazione riferita a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi	Da € 1.500 a € 9.000
Violazione riferita a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi	Da € 3.000 a € 15.000

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

L'assegno può inoltre essere erogato, previa apposita richiesta, **direttamente al coniuge dell'avente diritto** che non sia titolare di autonomo diritto alla percezione dell'ANF (vale a dire, non sia lavoratore dipendente, pensionato o titolare di altra prestazione da cui derivi il diritto all'ANF).

Analogo diritto è riconosciuto al genitore naturale, non titolare di posizione che garantisca autonomo diritto alla prestazione e non coniugato, con riferimento ai figli naturali con esso conviventi e riconosciuti da entrambi i genitori; tale diritto può quindi essere esercitato sulla posizione dell'altro genitore non convivente, prendendo però a riferimento il reddito del genitore convivente stesso.

Sono invariate le regole di determinazione della **misura dell'ANF in relazione alle presenze del lavoratore nel periodo di paga considerato**. Pertanto, l'assegno spetta **per intero**:

- per ogni mese di lavoro, ossia per 26 giornate (lunedì-sabato), se sono effettuate almeno 104 ore di lavoro se operaio e 130 se impiegato;
- per ogni settimana, ossia sei giornate, se, in mancanza delle 104 o 130 ore mensili, sono effettuate almeno 24 ore di lavoro se operaio e 30 se impiegato, dovendosi computare solo le ore di effettivo lavoro, i periodi di aspettativa e permesso sindacale di cui alla L. 300/70;
- per ogni giornata di effettivo lavoro, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali; in questi casi non spetterà l'assegno per la giornata del sabato laddove l'orario di lavoro sia ripartito su 5 giornate settimanali; il valore giornaliero dell'assegno è pari ad 1/26 del valore mensile teoricamente spettante.

Occorre ricordare che nel computo delle giornate utili all'assegno rientrano anche le assenze retribuite o indennizzate, quali ferie, permessi retribuiti, malattia, maternità, infortunio, assenze con intervento della cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale.

ANF PER LAVORATORI PART-TIME

Prestazione settimanale di almeno 24 ore	In questo caso, l'assegno spetta in misura intera, ossia pari a sei assegni giornalieri per settimana anche in caso di settimana corta. Se il lavoratore intrattiene più rapporti, per il raggiungimento delle 24 ore si devono sommare tra loro le prestazioni svolte presso ciascun datore.
Prestazione settimanale inferiore a 24 ore	L'assegno spetta solo per le giornate di effettiva prestazione con esclusione del sabato in caso di settimana corta. L'assegno spetta anche per le giornate di ferie e di assenza indennizzata per infortunio, malattia, maternità e integrazione salariale, ma le relative ore non concorrono al raggiungimento delle 24 ore settimanali per l'erogazione dell'assegno in misura intera.

ANF PER LAVORATORI PARASUBORDINATI

A carico degli iscritti alla **Gestione Separata INPS** vi è **ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali**, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli ANF.

Agli iscritti alla Gestione Separata si applica la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

La domanda deve essere redatta compilando l'apposito modello contenente un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione reddituale, e deve essere trasmessa all'INPS a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. L'Istituto provvede al pagamento diretto in base ai criteri di attribuzione della specifica contribuzione.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Sul tema si attendono gli aggiornamenti dell'INPS per adeguare gli assegni per lavoratori subordinati alle nuove disposizioni di presentazione telematica delle domande.

RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

CIGO E CIGS: i lavoratori beneficiari della CIGO e della CIGS spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

CONGEDO DI MATERNITÀ: la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato.

CONGEDO MATRIMONIALE: durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

CONGEDO PARENTALE: come per il congedo di maternità, la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per congedo parentale, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato.

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ: spetta al datore di lavoro erogare gli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori con contratto di solidarietà, sia per i giorni di lavoro effettivamente prestati che per quelli di integrazione.

DISTACCO: per tale tipologia di rapporto di lavoro, nulla è innovato in materia di assegno per il nucleo familiare: continua pertanto ad applicarsi la disciplina di carattere generale.

La prestazione viene erogata dal datore di lavoro distaccante il quale rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo.

FERIE: l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i periodi di ferie.

FESTIVITÀ: spetta per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse, per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE: in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle relative assicurazioni obbligatorie, l'ANF è dovuto durante il periodo dell'inabilità temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un massimo di tre mesi.

LAVORO INTERMITTENTE: l'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisce un'indennità, l'assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa.

LAVORO RIPARTITO: l'ANF, si applica la normativa sul part-time che, espressamente richiamata, prevede la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in misura intera se il lavoratore effettua almeno ventiquattro ore di lavoro settimanali; in caso contrario, spettano gli assegni per ogni giorno di lavoro effettivo.

Ne consegue che tutti i lavoratori coobbligati hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, a fronte di un unico contributo versato dal datore di lavoro, vengono corrisposte tante prestazioni quanti sono i lavoratori coobbligati e gli eventuali terzi che li sostituiscono, previo consenso del datore di lavoro, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa generale in materia di assegno per il nucleo familiare e avendo riguardo alla situazione familiare e reddituale del nucleo di ciascun lavoratore.

MALATTIA: l'assegno spetta per il periodo (di norma fino ad un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in cui è corrisposta l'indennità di malattia o la retribuzione, comprese le giornate di carenza.

Se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l'assegno è corrisposto per la durata della malattia stessa, fino ad un massimo di tre mesi.

MALATTIA DEL BAMBINO: l'ANF spetta anche durante la malattia del bambino.

PERIODO DI PROVA: l'ANF spetta per tutti i periodi di lavoro prestato, compreso, quindi, il periodo di prova.

PERMESSI E ASPETTATIVA PER FUNZIONI PUBBLICHE E CARICHE SINDACALI: i permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa, concessi ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

PERMESSI EX LEGE 104/1192: è possibile corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, della Legge 5.2.1992, n.104, assimilando tali permessi alle altre assenze indennizzate.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO: L'ANF spetta anche durante il periodo di preavviso di licenziamento.

In caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lavorato, poiché il decorso del relativo termine resta sospeso sino alla guarigione o alla scadenza del periodo previsto per la conservazione del posto (ove non sia intervenuta la guarigione), l'assegno spetta per il residuo periodo di preavviso che debba ancora essere fruito.

L'assegno spetta anche per il periodo di preavviso non lavorato e deve essere corrisposto dal datore di lavoro, in aggiunta alla indennità di mancato preavviso, in unica soluzione per la durata massima di tre mesi o nei limiti della eventuale più breve durata di spettanza dell'assegno (ad es., per scadenza di validità dell'autorizzazione o per variazione della composizione del nucleo familiare), fermo restando che, in caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve richiedere al dipendente assunto, ove risulti proveniente da altra recente occupazione, il rilascio di apposita dichiarazione con la quale si assume in modo esplicito e specifico la responsabilità di non incorrere in una duplice erogazione del trattamento di famiglia per il nuovo periodo di occupazione, in tutto o in parte coincidente con il periodo di preavviso non lavorato.

L'assegno non spetta, invece, sull'indennità di mancato preavviso corrisposta ai familiari di lavoratori deceduti.

RIPOSI PER ALLATTAMENTO: l'assegno per il nucleo familiare spetta durante la fruizione del riposo per allattamento purché il genitore risulti occupato da almeno una settimana (sei giorni lavorativi).

SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI: l'assegno spetta anche al lavoratore che non presti attività lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione

PART-TIME: nel rapporto di lavoro part-time, l'assegno spetta per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore. In caso di prestazione inferiore, invece, al lavoratore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di prestazione effettiva di lavoro, qualunque sia il numero delle ore prestate nella giornata.

L'ANF spetta ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori a 24 anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, alle condizioni previste dagli artt. 13-14-15-16 e 17 del Testo Unico Assegni Familiari, purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.

Resta pertanto esclusa la possibilità, per i lavoratori in part-time verticale, di usufruire dell'assegno nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: al lavoratore somministrato spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.

Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l'utilizzatore e pagare la prestazione. Il prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, non ha peraltro titolo all'assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, disoccupazione indennizzata, ecc.).

A cura di Antonio Marchini

ABC DEI DIRITTI